



COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

Provincia di Catania

-----*-----
P. IVA e Codice fiscale n. 00575910872

AREA IV "TECNICA"

Via Napoli n. 70 – Tel. 095.306150 – 095.307382 fax 095.308989

Prot. n. _____ /A.T. del _____

Prot. Generale n. _____

li, _____

DETERMINA DEL DIRIGENTE AREA TECNICA

N. 21 DEL 28 GEN. 2015

REG. GEN. N. 92 DEL 13/02/15

OGGETTO: Regolarizzazione Ordinanza Sindacale n. 01 del 02/01/2015 per Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico sanitari ai sensi dell'art. 191D.Lgs 30 aprile 2006 n. 152

Il sottoscritto Ing. Antonio Di Rosa nella qualità di Dirigente Area Tecnica

PREMESSO CHE:

- con D. L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 è stata operata una scelta politica innovativa in ordine al livello dimensionale, a partire dal quale la gestione dei rifiuti può risultare concretamente svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- in particolare, la predetta normativa nazionale, unitamente al successivo Testo Unico Ambientale approvato con DPR n. 152/2006, ha imposto la gestione dei rifiuti in cc.dd. Ambiti Territoriali Ottimali;
- in Sicilia, la nascita degli A.T.O. muove dalla previa dichiarazione dell'emergenza rifiuti e dalla connessa nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;
- questi, con Decreto n. 280 del 19 aprile 2001, ha individuato, tra gli altri, l'Ambito Territoriale Ottimale Catania 3, comprendente il territorio di diciotto Comuni della Provincia Regionale di Catania;
- il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, ricadente nel predetto ATO Catania 3, è stato gestito dalla Società d'Ambito CT3 Simeto Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione;
- in particolare, il servizio integrato è stato gestito alle condizioni e ai termini di cui al contratto d'appalto stipulato dalla predetta Società d'Ambito con il Consorzio SIMCO in data 28 settembre 2006 e successivi atti;
- successivamente, la L.R. 9/2010 ha istituito le Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;

- con verbale d'Assemblea dei Soci del 31/01/2011, l'ATO CT3 è stato posto in liquidazione;
- la L.R. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: *“Le gestioni delle società d'ambito cessano il 30 settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'ambito si estinguono entro il 31/12/2012”*;
- la L.R. 3/2013 ha stabilito che: *“Fino all'inizio della gestione da parte delle S.R.R. e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”*;
- in data 09/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata Catania Area Metropolitana S.p.A. (d'ora in poi anche solo SRR), avente c.f. 05103780789;
- la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire d' "ambito" alla S.R.R., per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;
- in particolare e senza pretesa di completezza, spetta istituzionalmente alla SRR:
 - a) reperire e trasmettere alle competenti istituzioni regionali e provinciali i dati relativi alla gestione integrata dei rifiuti, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto tipo;
 - b) la programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti;
 - c) eseguire l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, funzionali al tipo di raccolta che si esegue nel territorio in relazione agli impianti di recupero e smaltimento presenti nel medesimo territorio;

CONSIDERATO CHE:

- la Simeto Ambiente SpA in liquidazione procederà, con decorrenza dall'01/10/2013, alla cessazione della gestione del servizio con il Consorzio Simco;
- dal complessivo quadro normativo sopra delineato emerge che, al più, ai Comuni spetti (cfr. art. 5, comma 2 ter, L. n. 9/2010) la possibilità di gestire le attività di *“spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti”*;
- la successiva Ordinanza Presidenziale, n. 8/Rif. del 27 settembre 2013, all'art. 7 dispone che l'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione è prorogata fino al 31/10/2013, data in cui dovranno essere concluse le procedure per il trasferimento delle autorizzazioni in capo agli enti competenti;
- con successiva Ordinanza n. 5 /Rif. Del 26/09/2014 tali termini sono stati prorogati sino al 15/01/2015;
- la medesima Ordinanza Presidenziale del 27 settembre 2013 prevede, all'art. 4, che le SRR o i Comuni in forma singola o associata debbano assicurare la continuità del servizio, pena possibile nomina di un Commissario, che, ai sensi del precedente art. 1, potrà avere funzioni e poteri sostitutivi *“qualora a ciò non provvedano gli enti ordinariamente competenti”*;
- l'art. 191 del d.lgs. 152/2006, prevede che il Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- il susseguirsi della normativa regionale impone di procedere in via d'urgenza all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, pena la determinazione di interruzione di un pubblico e fondamentale servizio con consequenziali profili di emergenza igienico-sanitaria;
- sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento, per cui ai sensi dell'alt. 7 comma 1° della legge n. 241/1990, come successivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimento cautelare a tutela della salute, dell'igiene e della pubblica incolumità;
- pertanto, necessita attuare ogni possibile provvedimento, contingibile ed indifferibile, al fine di

- superare le condizioni di criticità sanitaria;
- le residue funzioni in materia di gestione dei rifiuti, aventi natura non comunale, verranno demandate, come per legge e disposizioni regionali, alla SRR di riferimento;
- l'Amministrazione comunale ha deliberato la costituzione in ARO in conformità ad un piano d'intervento da redigere per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica, nonché, per l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio e di quant'altro occorrente per la concreta messa a regime del nuovo servizio;
- Atteso che occorre garantire, nelle more che si pervenga all'affidamento del nuovo servizio, l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, per non incorrere in interruzione di pubblico servizio;
- Considerata la mutevolezza del quadro normativo regionale in continua evoluzione, per la quale risulta difficile una stima realistica per la messa a regime del servizio.

ATTESO CHE

- con Ordinanza n. 32 del 30/06/2014 con la quale si ordinava al Cosorzio SIMCO, in continuazione del servizio già assegnato, di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata porta a porta sino al 31/12/2014;
- considerato che sussistono i motivi per procedere con Ordinanza con tingibile ed urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, in quanto non ancora individuati isoggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi la S.R.R. non risulta pienamente operativa;
- Considerato che il comune di Motta S. Anastasia in collaborazione con la struttura ex ATO CT3 Catania, ha in itinere la redazione del Piano di intervento comunale, indispensabile al fine di approntare successivo Bando di Gara;
- Considerato che il servizio nel territorio del Comune di Motta S. Anastasia viene svolto dalla società OIKOS, consociata SIMCO;
- Considerato che la Società OIKOS è gravata da interdittiva antimafia, che impedisce di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Considerato che con nota prot. 21089 del 29/12/2014 si è chiesto al consorzio la disponibilità a proseguire il servizio sino al 15/01/2015 alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato tra la Simeto ambiente e ATO CT3 di cui all'ultima Ordinanza n. 32 del 30/06/2014;
- Considerato che il Consorzio con nota prot. CR7Let. 95/14 di pari data ha espresso l'impossibilità organizzativa (atteso che il servizio non può essere gestito dall'OIKOS) di approntare il servizio per un tempo esiguo e alle medesime condizioni contrattuali;
- Considerato, altresì, che successivamente all'avvio della richiesta di disponibilità trasmessa al consorzio SIMCO e/o suoi associati;
- Considerato che il sindaco può emettere, nell'ambito delle sue competenze, Ordinanza con tingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni urgenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- Considerato che da una veloce ricerca di mercato si è riscontrata difficoltà a reperire nel mercato impresa qualificata che potrebbe garantire le medesime condizioni qualitative ed economiche fino ad oggi avute con il Consorzio SIMCO;
- Considerato che la società SENESI S.p.a. con sede legale in via Romagna 29 a Morrovalle provincia di Macerata, ma operante nel territorio della Provincia di Catania e precisamente nel comune di Acireale e Acì Sant'Antonio, si è resa disponibile immediatamente al servizio alle medesime condizioni contrattuali di cui al precedente contratto;
- Considerato che comunque il servizio non può avere alcuna soluzione di continuità, occorre ordinare alla società OIKOS di non interrompere il pubblico servizio, sino al passaggio operativo

e burocratico alla società SENESI;

- Con Ordinanza Sindacale n. 1 del 02/01/2015 il Sindaco ha ordinato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del d.lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericolosi, alla ditta SENESI S.P.A. con sede legale in Via Romagna 29 a Morrovalle provincia di Macerata, di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, con decorrenza dal **01/01/2015 al 31/03/2015** alle medesime condizioni di cui all'ultimo contratto di proroga stipulato tra la Simeto Ambiente SpA in liquidazione ed il Consorzio Simco, giusto verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci del 24/09/2013;
- che si può preventivare il costo complessivo in € **444.700,75** I.V.A. inclusa, per il periodo compreso tra il 01/01/2015 ed il 31/03/2015, e che la somma da impegnare si riferisce a 3/12, come da piano tariffario 2014;


CONSIDERATO necessario procedere alla regolarizzazione dell'Ordinanza Sindacale **n. 01 del 02/01/2015**, al fine di scongiurare disagi alla collettività e per evitare all'Ente danni patrimoniali certi e gravi;

Ritenuto necessario richiedere all'Ufficio di Ragioneria di Impegnare la somma necessaria pari ad € **444.700,75**

DETERMINA

- di impegnare la somma complessiva di € **444.700,75 IVA compresa** al cap. 1735/2, necessaria per la regolarizzazione dell'Ordinanza Sindacale **n. 01 del 02/01/2015**;
- Di provvedere alla liquidazione delle spettanze della Ditta con successivo provvedimento di liquidazione;
- dare mandato all'Ufficio di Segreteria di procedere alla pubblicazione della presente nei modi e nei termini di legge.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(Ing. Antonio Di Rosa)





COMUNE DI MOTTA SANT' ANASTASIA
PROVINCIA DI CATANIA

SINDACO

Il Resp. del Procedimento:

Tel _____ fax _____
E.mail _____

ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 02 GEN 2013

Prot. N. 4 02 GEN 2013

OGGETTO: Servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale.
Ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienico-sanitari ai sensi dell'art. 191 D.
Lgs 30 aprile 2006 n. 152.

IL SINDACO

PREMESSO:

Che con D.L.vo 5 Febbraio 1997, n. 22 è stata operata una scelta politica innovativa in ordine al livello dimensionale, a partire dal quale la gestione dei rifiuti può risultare concretamente scelta secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

Che in particolare, la predetta normativa nazionale, unitamente al successivo Testo Unico Ambientale approvato con D.P.R. n. 152/2006, ha imposto la gestione dei rifiuti in cc.dd Ambiti Territoriali Ottimali;

CHE, in Sicilia, la nascita degli A.T.O. muove dalla previa dichiarazione dell'emergenza rifiuti e dalla connessa nomina del Presidente della Regione quale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia;

CHE questi, con Decreto n. 280 del 19 Aprile 2001, ha individuato, tra gli altri, l'ambito Territoriale Ottimale Catania 3, comprendente il territorio di diciotto Comuni della Provincia Regionale di Catania;

Che il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia, ricadente nel predetto ATO Catania 3, è stato gestito dalla Società d'Ambito CT3 Sineto Ambiente S.p.A., oggi in liquidazione;

Che, in particolare, il servizio integrato è stato gestito alle condizioni e ai termini di cui al contratto d'appalto stipulato dalla predetta Società d'Ambito con il Consorzio SIMCO in data 28 Settembre 2006 e successivi atti;

Che, successivamente, la L.R. 9/2010 ha istituito le Società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti (S.R.R.), ponendo in liquidazione i Consorzi e le Società d'Ambito esistenti;

Che con verbale d'Assemblea dei Soci del 31/01/2011, l'ATO CT3 è stato posto in liquidazione;

Che la L.R. 26/2012, art. 11, co. 64, ha stabilito che: "Le gestioni delle Società d'Ambito cessano il 30 Settembre 2012 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'Ambito di compiere ogni atto di gestione. Gli attuali Consorzi e Società d'Ambito si estinguono entro il 31/12/2012";

Che la L.R. 3/2013 ha stabilito che: "Fino all'inizio della gestione da parte delle S.R.R. e comunque non oltre il 30 Settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite;

Che in data 09/07/2013 è stata costituita la S.R.R. denominata Catania Area Metropolitana S.p.A, (d'ora in poi anche solo S.R.R.), avente C.F.: 05103780789;

Che la normativa di settore attribuisce competenze specifiche, per così dire "d'ambito" alla S.R.R., per loro natura non gestibili dai singoli Comuni;

Che, in particolare e senza pretesa di completezza, spetta istituzionalmente alla S.R.R.:

- a) Reperire e trasmettere alle competenti istituzioni regionali e provinciali i dati relativi alla gestione integrata dei rifiuti, conformemente alle previsioni di cui all'art. 4, comma 3, dello Statuto tipo;
- b) La programmazione, organizzazione, realizzazione e gestione degli impianti;
- c) Eseguire l'attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti, funzionali al tipo di raccolta che si esegue nel territorio in relazione agli impianti di recupero e smaltimento presenti nel medesimo territorio;

CONSIDERATO:

Che la Simeto Ambiente S.p.A. procede con decorrenza dall'1/10/2013 alla cessazione della gestione del servizio con il Consorzio Simco;

Che dal complessivo quadro economico sopra delineato emerge che, al più, ai Comuni spetti (cfr. art. 5, comma 2 ter, L. n. 9/2010) la possibilità di gestire le attività di "spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti";

Che la successiva Ordinanza Presidenziale, n. 8/Rif. del 27 settembre 2013, all'art. 7 dispone che l'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione è prorogata fino al 31/10/2014, data in cui dovranno essere concluse le procedure per il trasferimento delle autorizzazioni in capo agli enti competenti;

Che con successiva Ordinanza n. 5/Rif. del 26/09/2014 tali termini sono stati prorogati sino al 15/01/2015;

Che la medesima Ordinanza Presidenziale del 27 settembre 2013 prevede, all'art. 4 che le S.R.R. o i Comuni in forma singola o associata debbano assicurare la continuità del servizio, pena possibile nomina di un Commissario, che, ai sensi del precedente art. 1, potrà avere funzioni e poteri sostitutivi "qualora a ciò non provvedano gli enti ordinariamente competenti";

Che l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006, prevede che il Sindaco, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, può emettere ordinanze con tingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Che i susseguirsi della normativa regionale impone di procedere in via d'urgenza all'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, pena la determinazione di interruzione di un pubblico e fondamentale servizio con consequenziali profili di emergenza igienico-sanitaria;

Che sussistono ragioni di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento, per cui ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge n. 241/1990, come successivamente modificata ed integrata, si prescinde dalla comunicazione di avvio del procedimento, stante l'urgenza di adottare provvedimento cautelare a tutela della salute, dell'igiene e della pubblica incolumità;

Che, pertanto, necessità attuare ogni possibile provvedimento, con tingibile ed indifferibile, al fine di superare le condizioni di criticità sanitaria;

Che le residue funzioni in materia di gestione dei rifiuti, aventi natura non comunale, verranno demandate, come per legge e disposizioni regionali alla S.R.R. di riferimento;

Che l'Amministrazione Comunale ha deliberato la costituzione in ARO in conformità ad un piano d'intervento da redigere per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto a discarica, nonché, per l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio e di quant'altro occorrente per la concreta messa a regime del nuovo servizio;

Atteso che occorre garantire, nelle more che si pervenga all'affidamento del nuovo servizio, l'espletamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, per non incorrere in interruzione di pubblico servizio;

Considerata la mutevolezza del quadro normativo regionale in continua evoluzione, per la quale risulta difficile una stima realistica per la messa a regime del servizio;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 32 del 30/06/2014, con la quale si ordinava al Consorzio SIMCO, in continuazione del servizio già assegnato, di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata porta a porta sino al 31/12/2014;

Considerato che sussistono i motivi per procedere con Ordinanza con tingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 D. L.vo 152/2006 in quanto non ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti e quindi la S.R.R. non risulta pienamente operativa;

Considerato che il Comune di Motta Sant'Anastasia, in collaborazione con la struttura ex ATO CT3 Catania, ha in itinere la redazione del Piano di intervento comunale, indispensabile al fine di approntare successivo Bando di Gara;

Considerato che il servizio nel territorio del Comune di Motta Sant'Anastasia viene svolto dalla Società OIKOS, consociata SIMCO;

Considerato che la Società OIKOS è gravata da interdittiva antimafia, che impedisce di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Considerato che con nota prot. 21089 del 29/12/2014 si è chiesto al Consorzio la disponibilità a proseguire il servizio sino al 15/01/2015 alle stesse condizioni di cui al contratto stipulato tra la Simeto Ambiente e ATO CT3 e di cui all'ultima Ordinanza n. 32 del 30/06/2014;

Considerato che il Consorzio con nota prot. CR/Let. 95/14 di pari data ha espresso l'impossibilità organizzativa (atteso che il servizio non può essere gestito dall'OIKOS) di approntare il servizio per un tempo esiguo e alle medesime condizioni contrattuali;

Considerato, altresì, che successivamente all'avvio della richiesta di disponibilità trasmessa al Consorzio SIMCO, si è appreso da riunione tenutasi presso la Prefettura di Catania in data 29/12/2014, che anche il Consorzio è gravato da interdittiva antimafia, anche se sembrerebbe che non vi siano più i motivi di questo gravame, però ancora efficace e alla valutazione della Prefettura;

Atteso quindi l'impossibilità oggettiva di poter affidare il proseguimento del servizio al Consorzio SIMCO e/o suoi associati;

Considerato che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle sue competenze, Ordinanza con tingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni urgenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Considerato che da una veloce ricerca di mercato si è riscontrata difficoltà a reperire nel mercato impresa qualificata che potrebbe garantire le medesime condizioni qualitative ed economiche fino ad oggi avute con il Consorzio SIMCO;

Considerato che la Società SENESI S.P.A. con sede legale in Via Romagna 29 a Morrovalle - Provincia di Macerata, ma operante nel territorio della Provincia di Catania e precisamente nel Comune di Acireale e Aci Sant'Antonio, si è resa disponibile immediatamente al servizio alle medesime condizioni contrattuali di cui al precedente contratto;

Considerato comunque che, le operazioni di passaggio dei dipendenti OIKOS alla Società SENESI comporta qualche giorno di tempo, il che non consente l'immediato e pronto servizio da parte della Società SENESI;

Considerato che comunque il servizio non può avere alcuna soluzione di continuità, OCCORRE ordinare alla Società OIKOS di non interrompere il pubblico servizio, sino al passaggio operativo e burocratico alla Società SENESI, che deve comunque avvenire con apposito verbale da stilare entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della presente Ordinanza

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 del D. Lgs. 152/2006, in deroga alle disposizioni nazionali e regionali

vigenti in merito alla gestione ordinaria dei rifiuti urbani non pericoli: a SENESI S.P.A. con sede legale in Via Romagna 29 a Morrovalle – Provincia di Macerata, di effettuare i servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani nonché di raccolta differenziata porta a porta per utenze domestiche e commerciali, con decorrenza dall'uno gennaio 2015 e fino al trentuno marzo 2015, alle medesime condizioni di cui all'ultimo contratto di proroga stipulato tra la Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ed il Consorzio SIMCO, giusto verbale di approvazione dell'Assemblea dei Soci del 24/09/2013.

Alla Società OIKOS, attuale gestore del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani nel territorio comunale, di non interrompere il pubblico servizio sino al trasferimento operativo dello stesso che dovrà avvenire entro e non oltre giorni 10 dall'emissione dell'ordinanza, che avverrà con apposito verbale da stipulare con il Capo Area IV Tecnica.

La presente Ordinanza viene, altresì, trasmessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, al Presidente della Regione, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, al Commissario Straordinario della Provincia Regionale, al Prefetto di Catania, alla Simeto Ambiente S.p.A. in liquidazione ed alla S.R.R. Catania Area Metropolitana, ai fini dell'adozione dei provvedimenti consequenziali.

INCARICA

I Responsabili degli Uffici Comunali, ciascuno per la propria competenza, a provvedere a dare esecuzione alla presente Ordinanza, disponendo gli atti consequenziali, nonché il Comando di P.M. affinché vigili sull'effettivo svolgimento del servizio di che trattasi

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e per estratto sul sito WEB del Comune, fermo restando la protezione dei dati personali a tutela della privacy ai fini di pubblica notizia.

Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Dalla Residenza Municipale, li 01 GEN. 2015




IL SINDACO
* Dr. Anastasio Carrà

COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della presente determina di impegno con la seguente imputazione:

Titolo	1	funz.	9	serv.	5	interv.	3	cap.	1130/20 1144 100 75 100 99
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Titolo		funz.		serv.		interv.		cap.	€
Motta S.A., li	27-02-2015							Il Responsabile del Servizio Finanziario	


 Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Signature]

La retroscritta determina è stata annotata in data odierna al n° 92 del 13/02/15 del registro delle determine dei capi settore e viene contestualmente trasmessa ai componenti uffici, nonché alla ragioneria e contratti, per l'esecuzione di rispettiva competenza.

Motta S.A., li 13/02/15 Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
[Signature]

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n° del registro in data
 Motta S.A., li Il Messo Comunale

Si dichiara che avverso il presente atto, nel periodo dal al di pubblicazione, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.
 Motta S. A., li Il Responsabile del Servizio Protocollo

E' copia conforme all'originale, li
 Motta S.A., li Il Segretario Comunale

In esecuzione alla presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N° del di e
 N° del di e
 N° del di e

Motta S. A., li Il Ragioniere Comunale

